

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017)

TRA

Musei Reali C.F. 97792420016 con sede in piazzetta Reale n.1 10122 Torino, nella persona del Segretario Generale Avocante dott. Mario TURETTA giusto decreto di avocazione rep. 1351 del 29/11/2023;

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata VTS Italia CF 97944850581 (di seguito solo Associazione) con sede in Via della Lucchina 216, 00135 Roma per il tramite della dott.ssa Vincenza Ferrara, Presidente e legale rappresentante, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e nello specifico il suo art. 6 comma 3;

PREMESSO CHE:

- La valorizzazione del patrimonio culturale consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze e prevede la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs.117/2017);

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5, comma 1 lett. i) e k) colloca rispettivamente, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative "all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 rubricato "Convenzioni" sono:
 - a. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori

- cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva;
- b. iscrizione, a seconda della tipologia di soggetto a: Albo delle Associazioni del Comune di Roma;
 - c. Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
 - d. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - e. assenza di pendenze amministrative o di situazioni debitorie nei confronti dei Musei Reali di Torino;

DATO ATTO CHE:

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati sull'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di utilità sociale, per la crescita e lo sviluppo dell'individuo, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, formative e culturali finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, la promozione della persona, della qualità della vita, del benessere e della salute, attraverso lo sviluppo delle soft skills tramite la mediazione del patrimonio culturale;
- i Musei Reali, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, operano per potenziare il valore pedagogico dell'esperienza in museo, con un impegno costante nel favorire l'inclusione e garantire la più ampia accessibilità, offrendo spazi, strumenti e metodologie che favoriscono un apprendimento informale e coinvolgente; collaborano alle attività formative coordinate e autorizzate dalla direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, anche ospitando tirocini formativi e proponendo iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; curano la gestione diretta o in associazione con altri enti pubblici e privati di corsi di formazione collegati alle tematiche del museo, per i quali gli stessi MRT sono riconosciuti come Centro di Formazione ai sensi della Direttiva 170/2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche con l'iscrizione alla piattaforma SOFIA del medesimo Ministero (Richiesta Abilitazione n.19103 approvata il 21.04.2021);
- la bozza della presente Convenzione è stata approvata con Determina n. 18 del 11 giugno 2024;

TUTTO QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO

I Musei Reali e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Finalità

I Musei Reali si avvalgono dell'attività dell'Associazione per realizzazione di attività di applicazione del metodo delle Visual Thinking Strategies presso strutture museali, quali (lista esemplificativa e non esaustiva): organizzazione di eventi e workshop, corsi di formazione per insegnanti, partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali; organizzazione di progetti per le scuole nell'ambito della didattica museale, la divulgazione scientifica e la pratica laboratoriale con la collaborazione di istituzioni museali; organizzazione di progetti formativi a livello universitario coerenti con la formazione permanente relativi alla promozione del patrimonio culturale anche in diversi ambiti scientifici; stipula di accordi con terze parti finalizzati alla realizzazione di eventi estesi a livello nazionale, europeo e internazionale coerenti con le finalità della presente convenzione.

Articolo 3 – Oggetto

Applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, I Musei Reali si avvalgono dell'attività dell'Associazione in favore di terzi, come dettagliatamente descritto al successivo art. 5.

Articolo 4 – Compiti dei Musei

I Musei Reali si impegnano:

- a organizzare in coprogettazione con l'associazione corsi di formazione e aggiornamento professionale sul metodo Visual Thinking Strategies (livello base e avanzato) rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori/educatrici (museali e non), studenti/studentesse e laureati/e (scienze

della formazione, archeologia, storia dell'arte, studi museali, ecc) professionisti/e della promozione del benessere.

- a far partecipare in qualità di docente il proprio personale già formato a tali corsi;
- a ricevere il pagamento (o mediante bonifico o per il tramite della piattaforma SOFIA del MIM) delle quote di partecipazione ai corsi di formazione, rimborsando l'Associazione con il versamento dell'80% di ciascuna quota, da liquidare complessivamente al termine dell'erogazione di ogni corso, trattenendo il restante 20% da destinare alle attività didattiche dei Musei Reali.

Articolo 5 – Attività e compiti svolti dall'Associazione

L'Associazione si impegna:

- a collaborare con i Servizi Educativi dei Musei Reali per la progettazione e realizzazione di suddetti corsi di formazione e aggiornamento professionale sul metodo Visual Thinking Strategies;
- a riservare la possibilità di partecipare gratuitamente a tali corsi a n. 2 unità di personale dei Musei Reali in ogni edizione;
- a rendere disponibili suddetti corsi anche tramite la piattaforma SOFIA-MIUR, con i Musei Reali quale ente formatore;
- a collaborare nella coprogettazione e realizzazione di attività di mediazione in museo/eventi/workshop con il metodo Visual Thinking Strategies o simili nell'ambito della programmazione annuale dei Servizi Educativi, rivolti ai diversi pubblici del museo (scuole, soggetti del terzo settore, pubblico generico, ecc.);
- a collaborare per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali;
- a co-organizzare progetti formativi universitari coerenti con la formazione permanente per la promozione del patrimonio culturale.

L'Associazione garantisce che i professionisti inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, utili allo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 6 – Rimborsi spese

Per le attività svolte l'Associazione deve presentare all'Amministrazione entro 15 gg. dalla conclusione del corso una breve relazione scritta ai fini della rendicontazione dell'attività svolta (es. oggetto del corso, numero partecipanti, ore docenze, ore attività di segreteria, spese organizzative dell'Associazione, ecc).

Articolo 7 – Durata

I Musei Reali si avvarranno della collaborazione con l'Associazione per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Si esclude qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico.

Articolo 8 – Controlli

I Musei Reali, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 5.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, i Musei Reali hanno facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, i Musei Reali possono risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta o posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dei Musei Reali.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra i Musei Reali e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 11– Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Musei Reali e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - (Rispetto del Codice di comportamento)

Le disposizioni contenute nel codice di comportamento si estendono e devono quindi essere osservate anche dai dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di prestazioni a favore dell'Amministrazione.

Articolo 13 - (Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 14 - (Trattamento dei dati personali)

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al **GDPR**, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n.2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Torino, 11 giugno 2024

Firma

Il Segretario Generale Avocante

Firma

legale rappresentante dell'Associazione VTS Italia

Si allegano alla presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante:

- Modello Allegato A sottoscritto dall'Associazione (auto-dichiarazione possesso dei requisiti artt. 94 e 95 d.lgs.36/2023).
- Lo Statuto dell'Associazione VTSItalia";
- Copia conforme del documento di identità del legale rappresentante dell'Associazione, in corso di validità.